

COMUNE DI AMELIA

Provincia di Terni

OOOO

P.zza Matteotti, 3 – 05022 Amelia (TR) – CF/PI 00179120555

PEC: [comune.amelia@postacert.umbria.it](mailto:comune.amelia@postacert.umbria.it)

**SETTORE VI– ATTIVITA’ PRODUTTIVE**

ALLEGATO A alla DGM N. 40 DEL 4 MARZO 2025

**DISCIPLINARE PER L’USO DEGLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’**

Gli operatori interessati devono presentare domanda di allacciamento alla colonnina di distribuzione della corrente elettrica all’Ufficio Attività Produttive utilizzando la modulistica predisposta dall’amministrazione comunale nei termini stabiliti da apposito avviso pubblicato all’albo pretorio dall’amministrazione comunale e approvato con Determinazione del Responsabile del competente Settore.

L’ufficio Attività Produttive trasmette tempestivamente copia della domanda all’Ufficio Tecnico per la verifica della disponibilità dell’allaccio e l’individuazione della presa da utilizzare o altro parere di competenza (n. prese disponibili 4).

L’ufficio Attività Produttive con determinazione predispone la graduatoria delle domande Successivamente comunicherà agli operatori l’accoglimento o il diniego della domande di allaccio, le modalità di pagamento e la data dell’appuntamento per il primo allaccio. A ciascun operatore verrà assegnato uno specifico punto di consegna opportunamente contrassegnato da un numero per la presa e una lettera per la colonnina.

Le domande saranno accolte fino al raggiungimento della potenza massima disponibile.

Agli operatori assegnatari autorizzati all’allaccio saranno date puntuali istruzioni per agire sull’interruttore del contatore per alimentare le colonnine di distribuzione, detto operatore dovrà aprire e chiudere le medesime ed a loro verrà consegnata copia delle chiavi degli sportelli delle colonnine e del contattore. Gli operatori assegnatari risulteranno responsabili di usi non corretti alle disposizioni impartite dal referente dell’amministrazione comunale.

Gli operatori autorizzati dovranno versare una somma, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dall’amministrazione comunale per l’utenza elettrica, stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Tale somma verrà definita considerando un consumo massimo di 3 Kw/h per 5 ore per ogni giorno di mercato (dalle 8 alle 13) ed il costo unitario medio di utenze simili oltre le spese del procedimento che saranno quantificate nella delibera summenzionata.

La suddetta quota sarà aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, in occasione dell’approvazione del Bilancio previsionale, tenendo conto dei costi effettivi sostenuti dall’amministrazione comunale per l’utenza elettrica.

Gli operatori autorizzatati dovranno pagare la somma suddetta in unica soluzione entro 30 giorni dall’allacciamento, mediante versamento sul Conto Corrente intestato al comune. Nel caso che l’autorizzazione all’allaccio alle prese elettriche sia per periodi inferiori all’anno gli operatori pagheranno in proporzione ai mesi di competenza (quota x n. mesi di competenza /12) a partire dalla data di allaccio alla data di rinuncia.

In caso di allaccio e/o rinuncia a metà del mese si conterà comunque il mese per intero anche se l’operatore ha partecipato a un singolo mercato.

Il mancato pagamento delle somma nei termini sopra indicati comporta la revoca dell’autorizzazione all’allacciamento e la riscossione coattiva secondo la normativa vigente.

Ogni operatore, debitamente autorizzato ad allacciarsi deve seguire le seguenti norme di uso:

• la spina di connessione mobile al cordone prolungatore deve essere del tipo industriale CEE 2P+T, (colore azzurro), In 16A, grado di protezione non inferiore a IP 44;

•la responsabilità del rispetto della normativa vigente in materia di impianti elettrici con riguardo alle caratteristiche e modalità di posa del cordone di prolungamento e delle relative spine di allaccio rimane in capo al richiedente come pure le modalità d’uso della citata attrezzatura elettrica;

• il cordone prolungatore deve essere posato in maniera tale da non intralciare o essere di inciampo alla circolazione dei pedoni;

• sono vietati qualsiasi tipo di adattatori, triple e ciabatte alla presa della colonnina;

• è vietato l'uso contemporaneo di gruppo elettrogeno e allaccio elettrico alla colonnina;

• è severamente vietato allacciarsi con più di un cordone prolungatore dal proprio banco o negozio mobile alla colonnina elettrica.

L'operatore si deve impegnare ad usare, per gli impianti elettrici a sevizio del proprio banco o negozio mobile, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti.

L’operatore, si assume ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o pregiudizi o quant'altro possa accadere alle persone o alle cose a causa di allacciamenti abusivi, uso improprio, cortocircuiti provocati o danni che comunque si possono verificare durante l'allestimento, lo svolgimento o la smobilitazione del mercato sollevando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità.

A tal fine l’operatore dovrà possedere una polizza RCT a copertura di eventuali danni sopra citati con massimale di Euro 500.000,00 per sinistro.

Inoltre dovrà essere presentata anche polizza a copertura di eventuali danni all’impianto elettrico con massimale di Euro 50.000,00 a sinistro.

L’uso improprio e/o scorretto degli allacciamenti comporterà l’immediata revoca dell’autorizzazione/nulla osta all’allacciamento.

Gli operatori autorizzati all’allacciamento che vogliono rinunciare al medesimo, dovranno comunicarlo utilizzando la modulistica predisposta dall’amministrazione comunale. In mancanza della comunicazione saranno obbligati al pagamento della quota dovuta.

Sono vietati allacciamenti, anche temporanei, non conformi al presente atto. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad euro 500,00. (art. 7 bis D. Lgs. 267/2000).

La Polizia Municipale sarà incaricata di far osservare le disposizioni di cui al presente regolamento.